

(N. 1216-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 12 luglio 1950
(V. Stampato N. 520-23)*

modificato dalla Commissione speciale del Senato della Repubblica per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 21 ottobre 1950

modificato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 17 dicembre 1952 (V. Stampato N. 520-23-B)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 DICEMBRE 1952

Ratifica con modificazioni, del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, concernente norme per la estinzione dei giudizi di epurazione e per la revisione dei provvedimenti adottati.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Articolo unico.

Il decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1. — Sono aggiunti i seguenti commi:

«La sezione speciale del Consiglio di Stato per la epurazione, istituita dall'articolo 11 del

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo unico.

Art. 1. — *Identico.*

decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702, cesserà di funzionare dopo la decisione dei ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di ratifica del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48.

« I ricorsi proposti successivamente alla data suddetta saranno decisi dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con la osservanza delle ordinarie norme di procedura ».

Art. 2. — È aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni precedenti si applicano anche ai dipendenti prosciolti in sede penale per amnistia, quando per gli stessi fatti non abbia avuto luogo per qualsiasi motivo il procedimento di epurazione. I relativi provvedimenti sono adottati su conforme parere del competente organo disciplinare ».

Art. 6. — Fra il secondo e il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Contro il provvedimento di collocamento a riposo, disposto ai sensi dei due decreti legislativi richiamati nella prima parte del presente articolo, nonché contro il provvedimento che decide sulla opposizione relativa, è sempre ammesso ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato, da proporsi nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; e lo stesso ricorso giurisdizionale, nei sessanta giorni dalla data della comunicazione, è sempre ammesso contro l'eventuale nuovo provvedimento adottato dal Consiglio dei Ministri ».

Art. 7. — Al primo comma, dopo le parole: « i segretari comunali », sono aggiunte le parole: « provinciali »; e dopo: « giudizio di epurazione », sono aggiunte le parole: « o in seguito ad estinzione per amnistia del procedimento penale a loro carico ».

Art. 12. — È soppresso l'inciso: « con provvedimento insindacabile ».

Art. 2. — *Identico.*

Soppresso.

Art. 7. — *Identico.*

Soppresso.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.